



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

(Provincia di Ragusa)

PROVVEDIMENTO N. 1382 DEL 09 DIC. 2014

OGGETTO: Dr. Giuseppino Agnello Dirigente del 1° Dipartimento Vice Segretario. Collocamento a riposo a far data dal 01/04/2015 per dimissioni volontarie.

IL DIRIGENTE DEL 1° DIPARTIMENTO "Segreteria Generale - Servizi Istituzionali"

Visto il provvedimento del Sindaco n.19 dell'11/06/2012 con il quale è stato nominato Responsabile dei servizi ascritti al dipartimento suddetto con attribuzioni delle relative funzioni dirigenziali ex comma 3 bis, art.51 Legge 142/90, fra i quali rientra il servizio del Personale;

Visto il provvedimento del Sindaco n.20/12 con il quale sono state assegnate le vicarietà delle funzioni dirigenziali;

Vista la richiesta di collocamento a riposo del **Dr. Giuseppino Agnello nato a S. Croce Camerina il 27/09/1951, dipendente comunale, Cat.D3, Pos. Ec. D5, Dirigente del 1° Dipartimento - Vice Segretario Comunale**, prot. n. 15330 del 13/11/14, con la quale chiede di essere collocato a riposo con decorrenza **01/04/2015**;

Preso in esame il fascicolo personale del suddetto dipendente ed accertato che lo stesso alla data del **31/03/2015** avrà maturato il seguente periodo utile a pensione a fronte di un'età di **anni 63, mesi 3, gg. 3**:

- Presso questo Comune dal **14/05/1979 al 31/03/2015: anni 35, mesi 10, giorni 16;**
 - Riscatto Laurea Determinazione INPDAP n.RG19610008 del 25/01/1996: **anni 4;**
 - Servizio Militare provv. INPDAP n.3785 del 19/06/1996 (pos. 7642153): **anni 1;**
- TOTALE : ANNI 40, MESI 10, GIORNI 16.**

Visto l'art.2, comma 4 del D.L. n.101/13 convertito in legge n.125/13 che prevede: "*L'art.24, comma 3 del decreto - legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24*".

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n.6295 del 31/01/2014 che in merito alla predetta norma ritiene che la stessa debba essere interpretata nel senso "*che qualora il dipendente pubblico abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011, è obbligatoriamente soggetto al regime dei requisiti e delle decorrenze previgenti rispetto all'introduzione della riforma di cui al citato art.24. In sostanza, secondo la norma il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31/12/2011 non può esercitare una opzione per il nuovo regime, ma soggiace obbligatoriamente al regime previgente. Pertanto il dipendente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2011, raggiungendo, ad esempio, la quota 96 oppure, per le donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età e almeno 20 anni di contribuzioni), ma che non ha ancora raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all'art.4 del D.P.R. n.1092 del 1973, ossia sessantacinque anni, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare. L'Amministrazione, in questo caso, deve accogliere l'istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di età. Qualora il dipendente soggetto al regime previgente non eserciti tale diritto, l'Amministrazione è obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di età..... I dipendenti che hanno maturato i requisiti nell'anno 2011, essendo soggetti al regime vigente prima dell'entrata in vigore dell'art.24 del citato D.L. n.201 del 2011, per gli stessi resta in vigore anche il regime delle decorrenze di cui all'art.12 del D.L. n.78 del 2010*".

Dato atto che il dipendente comunale **Dr. Giuseppino Agnello** al **31/12/2011** aveva maturato di servizio **anni 37, mesi 7 e gg. 16 a fronte di un'età di anni 60, mesi 3 e gg. 3 (quota 97)** e che pertanto lo stesso rientra nel regime previgente rispetto all'introduzione della riforma di cui all'art.24 del D.L.201/11 convertito il legge n.214/11;

Dato atto che alla data del **31/03/2015** secondo il vigente CCNL il suddetto dipendente godrà del trattamento economico annuale di cui al provvedimento dirigenziale **n.923 del 15/10/2009** allegato oltre ai compensi per la vicarietà del Segretario Comunale in conformità a quanto stabilito dall'art.14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Viste le LL.RR. n.48/91 e 23/98;

Visti di Dd.LLgs. n.267/00 e n.165/01;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa che di seguito si intende integralmente riportata.

Di collocare a riposo per dimissioni volontarie a decorrere **dall'01/04/2015** il **Dr. Giuseppino Agnello nato a S. Croce Camerina il 27/09/1951, Dirigente del 1° Dipartimento – Vice Segretario Comunale, Cat. D3, Pos. Ec. D5.**

Dare atto che a carico del dipendente suddetto non sono in corso procedimenti disciplinari pendenti o alcuno degli altri motivi ostativi previsti dall'art.24 del DPR 3/57 e del vigente CCNL.

Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di esperire gli adempimenti contabili e pensionistici consequenziali alla adozione del presente provvedimento.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, sarà notificata al dipendente interessato ed inserita nel relativo fascicolo personale.

Per Il Dirigente del 1° Dipartimento
"Segreteria Generale – Servizi Istituzionali"
L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
(*Maria Giovanna Comitini*)

09 DIC. 2014